



Comune di San Pietro di Cadore
Provincia di Belluno

N 51 Reg.

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
seduta : Straordinaria

OGGETTO:Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 10 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni anno 2019 .

L' anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16:30** nella sede Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con l' intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) CASANOVA CONSIER Manuel	X	
2) DE VILLA Fedele	X	
3) PRADETTO SORDO Nicoletta	X	
4) ZAMBELLI SOPALU' Dennis	X	
5) ZAMPOL Federica	X	
6) CESCO CIMAVILLA Nicholas	X	
7) DE BERNARDIN STADOAN Roberta		X
8) ZANDONELLA Jessica	X	
9) CASANOVA BORCA Elisabetta	X	
10) REZZADORE Alessandra	X	
11) CESCO RESIA Mirco	X	
	<hr/>	<hr/>
	10	1
TOTALI		

Partecipa il Dott. *Giovanni MARINO* nella sua qualità' di Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., è possibile mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CHE, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 4 del T.U.S.P., al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili del proprio patrimonio, le pubbliche amministrazioni possono, anche in deroga al comma 1 di detto art. 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 9 bis, del T.U.P.S. è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, ai sensi del comma 2 di detto art. 20, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CHE, ai sensi dell'art. 26, comma 12 quinquies, del T.U.S.P., "ai fini dell'applicazione del criterio di cui al sopra citato articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 27 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2018, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette;

EVIDENZIATO che nella sopra citata ricognizione ordinaria, non sono stati previsti specifici interventi di razionalizzazione relativamente alle società partecipate dell'Ente;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D. L. n. 90/2014) pubblicati nel mese di novembre sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro - e condivisi dalla Corte dei Conti, contenente indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

PRESO ATTO che nei succitati Indirizzi, punto 4.1, viene specificato che rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto) e che, pertanto, la revisione ordinaria deve comprendere anche le società a partecipazione indiretta;

VALUTATE, alla luce del suddetto quadro ordinamentale, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31 dicembre 2018, con particolare riguardo, altresì, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTI gli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborati sulla base delle schede rese disponibili sul sito internet del citato MEF – Dipartimento del Tesoro - in cui sono indicate le partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente e le determinazioni conseguenti;

RITENUTO, quindi, di procedere alla ricognizione periodica ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto;

CONSIDERATA l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti in data 16.12.2019 prot. 6608 ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

SENTITO il Presidente il quale espone la proposta di deliberazione inerente la revisione periodica delle società partecipate dal Comune di San Pietro di Cadore.

SENTITO il Segretario comunale il quale dà ulteriori ragguagli sulle motivazioni e sul contenuto della proposta di deliberazione di cui si discute;

Posta in votazione dal Presidente, la proposta di deliberazione in oggetto;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1- di dare atto delle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente;

2- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2018, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette e relative determinazioni, così come risultante dai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3- di dare atto che l'esito dell'analisi di cui sopra deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del D. L. 90/2014, al M.E.F. e reso disponibile alla sezione di controllo delle Corti dei Conti competente, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e degli Indirizzi citati in premessa.

Successivamente, con n.10 voti favorevoli su n. 10 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO:Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 10 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni anno 2019 .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE


CONTRARIO

DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

data _____

12 DIC, 2019

Pradetto Bonvecchio Gloria



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE


CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
D ECONOMICA

data _____

12 DIC, 2019

Casanova Consier Manuel



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE
(Provincia di Belluno)

**VERBALE DEL 12.12.2019 dell'organo di Revisione Economico - Finanziaria
(nominato con deliberazione del C.C. n. 4 del 09.03.2017)**

PARERE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

VISTO il D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P), modificato dal D. Lgs. 100 del 16/06/2017;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 42 del 27 settembre 2017, con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione del CC n. 47 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata approvata l'analisi effettuata al 31 dicembre 2018 delle partecipazioni societarie dirette ed indirette;

VISTE le Linee Guida pubblicate nel mese di novembre 2018 dal M.E.F. dipartimento del Tesoro dalla Corte dei Conti contenenti indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 che le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP devono adottare entro il 31 Dicembre 2019;

VISTA la documentazione pervenuta al revisore il 11.12.2019 con prospetto composto dalle schede ex art. 20 T.U.S.P. in cui sono indicate tutte le partecipazioni dirette ed indirette dell'Ente;

VISTO che l'ente a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018 come indicato nella "scheda revisione periodica partecipazioni detenute al 31/12/2018";




ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione relativa all'esito dell'analisi al 31 Dicembre 2018 delle partecipazioni societarie dirette ed indirette dell'Ente e relative determinazioni come risultante dalla "*scheda revisione periodica partecipazioni detenute al 31/12/2018*".

San Pietro di Cadore, 12.12.2019

Il Revisore Unico
Dott.ssa Nicoletta Gugiarì



IL PRESIDENTE
Casanova Consier Manuel



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Marino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo on-line del Comune il giorno 30.12.19 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 30.12.2019

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni MARINO